

Bigenitorialità

Un diritto delle famiglie separate

“L’affidamento dei figli minori nella crisi della famiglia” Avv. Maria Pia Giracca

Introduzione

Inizio con una premessa che attiene al valore dei termini utilizzati (nella locandina), che ritengo costituiscano patrimonio comune, ma che mi fa piacere menzionare perché il diritto è una scienza legata a doppio filo al linguaggio.

Bigenitorialità

Nell'ambito di una famiglia unita, la bigenitorialità (sia che un minore nasca in costanza di matrimonio che di unione di fatto) è quasi sempre garantita. In altri termini, almeno tendenzialmente, il rapporto continuo con entrambi i genitori formalmente sussiste, anche se, di fatto, potrebbe non esservi.

Si perde invece, anche formalmente, nelle situazioni di crisi.

Crisi

Il termine, dal punto di vista etimologico (=dal greco) significa “cambiamento” che si genera a seguito di scelta di separarsi da parte di genitori (uniti o meno in matrimonio). In positivo il termine può essere convertito in “nuovo assetto della famiglia”.

Diritto

E' un diritto la bigenitorialità? Si può rispondere positivamente, ne sono titolari i figli alla luce della legge n. 54 del 2006. E' sempre stato così?

L'evoluzione del diritto di famiglia, nel momento storico attuale, si sta occupando proprio della portata e dei confini entro i quali circoscrivere il concetto di bigenitorialità.

Per garantire l'effettività del diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in presenza di separazione con conflitto tra i genitori, il compito dell'organo giudicante diventa quantomai complesso.

In tale contesto, si pone la recente pronuncia (Corte Cass., Sez. I, Ord., 14 febbraio 2022 n. 4796), con cui la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla pretesa violazione del diritto alla bigenitorialità, esamina il profilo ai punti 5 e 6 della motivazione. Nel bilanciamento imposto dalla situazione di fatto (...), la Corte enuncia che **la tutela dell'interesse preminente del minore** ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori (...) **resta soddisfatta** quando la relazione con il genitore non collocatario venga riconosciuta, quanto ai tempi di frequentazione, per contenuti ampliativi (maggiore consistenza al periodo estivo di frequentazione) e forme alternative (modalità più agili nel corso dell'anno, con recupero dei fine settimana mancati durante la settimana) rispetto a quelle nel passato godute.

La tutela è dunque certamente primaria ma non assoluta.

Per trattare ora nel merito il tema affidato, propongo due parole chiave: multidisciplinarietà e complessità.

Multidisciplinarietà

Della prima parola chiave, è fotografia il convegno di oggi, con relatori di differenti estrazioni e formazioni quali: Pedagogia, Psicologia, Giuristi. Ma anche Medicina, Pediatria, Neuropsichiatria infantile, Scienze sociali, oggi non presenti, sono certamente opportuni, perché l'indagine sull'interesse del minore impone di percorrere molte discipline extragiuridiche. Soprattutto, impone di attingere a saperi diversi, provando a ricavare, dagli stessi, i distillati più utili a perseguire le finalità che ci si è dati.

Ma la c.d. multi-disciplina si manifesta anche all'interno dell'area giuridica: il diritto di famiglia è, infatti, l'insieme di norme giuridiche che disciplina le relazioni familiari.

Dette norme appartengono a molteplici settori dell'ordinamento: le due macro-aree del Diritto Privato (diritto civile, internazionale privato, processuale civile) e del Diritto Pubblico (penale, processuale penale, ecclesiastico, tributario, amministrativo). Il diritto di famiglia ricomprende, inoltre, norme di ordinamenti diversi da quello interno, oltre al Diritto canonico, il Diritto internazionale ed il Diritto dell'Unione Europea.

Complessità

La materia del diritto di famiglia si presenta complessa sotto, almeno, tre profili:

- Complessità per sua natura: (*in re ipsa*) in quanto esiste una complessità fisiologica e coesistente dovuta al coacervo inestricabile di relazioni (e quindi di emozioni) di cui sono portatori i soggetti coinvolti;
- Complessità procedimentale: basti pensare alla pluralità di riti per la tutela processuale dei figli nati da genitori separati e da genitori non sposati. L'unificazione dei riti, prevista dalla Legge di Riforma 206/2021, può leggersi come strumento di semplificazione di tale profilo di complessità.
- Complessità normativa: accanto a norme costituzionali chiare (29 e 30 Cost.) si è compiuto un percorso legislativo di cui le leggi 54/2006 e 154/2013 sono punto di arrivo, in attesa della entrata in vigore della Riforma Cartabia sul Diritto della Famiglia e delle Persone di cui alla l. 206/2021.

Di questi diversi livelli di complessità, sarà esaminata, in questa sede, solo la complessità normativa. In tale area, entra in gioco la Giurisprudenza, definita il "diritto vivente" che, con il supporto della Dottrina, produce la quotidiana interpretazione ed applicazione delle norme.

Conclusioni

Mi piace provare a concludere, ancora una volta, con una sola parola: responsabilità. Nell'indagine sulle finalità della responsabilità genitoriale, occorre riconoscere un ruolo primario

alla funzione di fornire una risposta. Ciò trova conforto nella origine etimologica della parola, che deriva dal tardo latino *respondere* e che indica una “risposta”.

Si tratta di operare uno slittamento semantico in relazione al concetto di responsabilità: dalla mera imputazione di un fatto (come responsabilità “di” qualcosa *ex post facto*) ad una diversa accezione, che allude al “*farsi carico delle proprie azioni*”, “*occuparsi di*” e quindi alla “*cura per*” qualcuno che già c’è ma che magari non c’è ancora.

“Prestare attenzione, occuparsi, prendere in cura”, queste sfumature, in ombra se si parla di responsabilità giuridica, emergono pienamente se si utilizza il termine “cura” accanto a quello di responsabilità, come il legislatore ha scelto di fare inserendo il termine “cura” nel comma 1 dell’art. 337 *ter* c.c..

Del resto, il termine “*cura*” ha la stessa radice di “*culto*” (= cura del sacro) e di “*cultura*”, si tratta di attivare una “Cultura delle cura”.

Grazie!